Prot. 571070 Roma, 9.11.1998

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO, ASSICURAZIONI E SERVIZI SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII^

ALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3452 /C

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE

D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti <u>11100 - AOSTA</u>

e p. c.

AL MINISTERO DELL' INTERNO

Gabinetto del Ministro

ROMA

Alla D.G. Sviluppo produttivo e competitività- SEDE

AGLI UU.PP.DELL'INDUSTRIA,DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO LORO SEDI

ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della Cooperazione, del commercio, dell'artig. e della pesca- **90100** - **PALERMO**

ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Pres. Giunta - Segr. Gen. -Servizio di Vigilanza sugli enti P.zza dell'Unità d'Italia, 1b **34121 - TRIESTE**

ALLA REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGEUf. Vigilanza Camere di commercio 38100 - TRENTO

ALLA REGIONE SARDEGNA

Ass.to dell'industria e del comm. 09100 CAGLIARI

ALL'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIG. E AGRICOLTURA Piazza Sallustio, 21 00187 - ROMA

A INFOCAMERE - <u>Sede di</u> <u>ROMA e</u> <u>PADOVA</u>

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE- ROMA

Oggetto: DPCM 16 ottobre 1998- Art. 4- Nulla osta rilasciato dalle camere di commercio ai cittadini stranieri non comunitari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

Codeste Camere rientrano, per la propria attività di tenuta di albi e registri, tra gli organi "competenti per le iscrizioni in albi o registri, per il rilascio di autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio di attività" di cui all'art. 4, lettera b) del decreto in oggetto. Pertanto devono rilasciare il previsto nulla osta per attestare "la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività" che il cittadino straniero non comunitario intende svolgere in forma autonoma.

Il nulla osta in parola consiste in una attestazione che dichiari la non esistenza di motivi ostativi all' accoglimento di una eventuale domanda d'iscrizione (o denuncia di inizio di attività) del soggetto interessato all' albo o registro che abilita all'esercizio di quella determinata attività di lavoro autonomo.

Più specificatamente, il predetto nulla osta attesta che determinati soggetti sono in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di quelle determinate attività autonome per le quali è prevista l'iscrizione nel REC o nel Registro delle imprese per l'attività di pulizie, installazione di impianti ed autoriparazione, (attività, queste ultime, disciplinate segnatamente dalla legge n. 82 del 94, dalla 1.46 del 1990 e dalla 1. 122 del 1992) sicché, ove costoro risultassero successivamente in possesso di visto di soggiorno e dei necessari requisiti morali, potrebbero legittimamente procedere all'avvio dell'attività.

Rammentando che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano" si ricorda che, in via generale, non è richiesto il verificarsi delle condizioni di reciprocità.

Si tratta pertanto di un accertamento limitato all'aspetto professionale, in quanto si ritiene che nella presente fase codeste Camere di commercio non possano, sulla base della documentazione disponibile, valutare il possesso dei previsti requisiti morali. D'altra parte tali requisiti si ritiene possano essere meglio valutati dalle locali Questure all'atto del rilascio del permesso di soggiorno.

Con l'occasione questo Ministero invita codeste Camere al massimo impegno nello svolgere i descritti adempimenti fornendo, ove richiesto, diretta collaborazione alle Questure anche con l'invio di propri qualificati dipendenti presso le Questure stesse.

Risulta infatti che presso alcune Questure si stia provvedendo alla costituzione di sportelli unici per la trattazione congiunta di questioni di competenza di differenti autorità, ai fini della regolarizzazione della posizione dei cittadini stranieri non comunitari presenti in Italia.

Infine si invitano codeste Camere a fornire copia della presente circolare ai Segretari e ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai quali deve intendersi esteso l'invito ad adoperarsi per il rilascio dei nulla osta nelle modalità sopra illustrate, ed a fornire i nulla osta in discorso anche nei casi di attività artigiane per il cui svolgimento non sia necessario il possesso di specifici requisiti, precisando tale circostanza.

Il 6 ottobre 1998 il Ministero delle Finanze, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere hanno firmato un protocollo d'intesa per l'attribuzione del numero di codice fiscale o di partita IVA alle imprese congiuntamente all'iscrizione nel registro delle imprese.

Tale nuovo servizio, già previsto dall'art. 11, comma 9, del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, si rende realizzabile grazie al collegamento telematico appositamente creato tra il sistema informativo di codeste Camere, gestito da Infocamere, ed il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria del Ministero delle finanze. Quest'ultimo sistema, dietro richiesta del personale dell'ufficio del registro delle imprese appositamente abilitato, genererà *on line* il numero di codice fiscale o di partita IVA che sarà comunicato all'impresa insieme alla ricevuta prevista dal regolamento sopra richiamato.

La procedura in parola riguarderà la prima attribuzione del numero di partita IVA per le ditte individuali e per le società di persone e non comprenderà, nella sua prima fase di attuazione, l'attribuzione del predetto numero a seguito di trasferimento di sede da una provincia ad un'altra.

Nei modelli per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico e amministrativo, così come aggiornati e semplificati con il decreto 7 agosto 1998 e, segnatamente, nel modello S1 (per la prima iscrizione di società di persone) e nel modello I1 (per la prima iscrizione di ditta individuale) sono già previsti i riquadri per la richiesta del numero di partita Iva dietro indicazione del codice di attività e la data di costituzione dell' impresa; di tali riquadri dovranno servirsi i contribuenti che intenderanno avvalersi del servizio in discorso, essendo così liberati dall'obbligo di presentarsi per il medesimo adempimento presso i competenti uffici del Ministero delle finanze.

L'avvio del servizio sarà graduale e sottoposto a progressive verifiche. Il Ministero delle finanze, per mezzo dei propri funzionari addetti agli uffici periferici, assisterà inizialmente codeste Camere le quali, a loro volta, realizzeranno specifici interventi formativi per il proprio personale. Inoltre questo Ministero provvederà a fornire un orientamento uniforme ai vari uffici del registro delle imprese ed indicherà di volta in volta, pubblicandone la notizia nella Gazzetta Ufficiale, quali fra codeste Camere daranno inizio alla nuova procedura, in base alle proprie esigenze organizzative.

Rinviando alle comunicazioni di Unioncamere e di Infocamere per maggiori dettagli e per gli aspetti organizzativi e tecnici e nel far presente che il servizio in questione dovrà comunque essere attivato presso tutte le Camere di commercio entro un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione, si invitano codeste Camere a volersi adoperare, per quanto di competenza, per consentire la realizzazione del nuovo servizio entro il tempo più breve possibile, facendo pervenire a questo Ministero, per il tramite dell'Unioncamere, puntuale notizia in ordine alla data di effettivo avvio.

Infine s'invia, per opportuna conoscenza, la circolare n,251/E del 28 ottobre u.s. con cui il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle entrate, ha impartito istruzioni ai propri uffici periferici.

(Dr. Piero Antonio Cinti

)

Pag/ reg-impr/ circ-iva